Sent. n.82/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella Presidente

Dott. Angelo Maria Quaglini Consigliere

Dott. Giovanni Guida Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80173** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti del sig. X X, non costituito;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 24 settembre 2024 con l'assistenza del Segretario di udienza dott.ssa Alessandra Pradisi, il relatore Consigliere Giovanni Guida e il Vice Proc. Gen. Laura Monfeli in rappresentanza della Procura regionale attrice, non essendo nessuno comparso per il convenuto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 23 ottobre 2023 la Procura ha convenuto l'ora ricordata parte in relazione ad un'ipotesi di danno patrimoniale cagionato al Ministero della Difesa, Ufficio tecnico territoriale armamenti terrestri E.I. di X, pari all'importo di euro 64.680,19, di cui il convenuto si sarebbe illecitamente appropriato essendosi assentato dal servizio dal 18.9.2019 al 16.7.2022, presentando certificazioni contraffatte ed essendo assente ingiustificato dal servizio dal 17.7.2022 ad oggi. Ad avviso della Procura, il convenuto avrebbe posto in essere dolosamente la predetta condotta, in quanto il dolo sarebbe insito nella condotta di contraffazione dei certificati medici presentati al fine di simulare infermità in realtà insussistenti e nell'assenza ingiustificata e nella volontà cosciente di allontanarsi dal servizio al fine di essere retribuito senza prestare alcuna attività lavorativa. La condotta tenuta evidenzierebbe, dunque, un totale disinteresse per i propri obblighi di servizio e militari.

2. Parte convenuta non si è costituita nel presente giudizio, nonostante anche la nuova notifica effettuata in mani proprie (doc. n. 6 Giudico), a seguito del differimento della trattazione

all’odierna udienza disposto all’udienza del 27 febbraio 2024 con ordinanza a verbale, non risultando rispettati i termini a difesa tra la notifica della citazione al convenuto e l’odierna udienza, né, successivamente alla notifica dell’invito a dedurre, ha fatto pervenire deduzioni e non ha chiesto di essere convocata per un’audizione personale.

3. Nel corso dell’udienza pubblica odierna, il rappresentante della Procura attrice si è richiamato agli scritti già versati in atti, ne ha illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate. La causa è stata, conseguentemente, trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare risulta da dichiarare la contumacia del sig. X X, nei cui confronti risulta correttamente perfezionatasi la procedura di notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio.

2. Definito, come sopra indicato, l’oggetto del giudizio ed, essendo stati sopra richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, ad avviso del

Collegio, la prospettazione attorea può trovare integrale accoglimento.

3. Nel caso di specie - considerato che "il rimando ad altri atti documenti esibiti in giudizio, laddove specifico e analitico, appare non solo facultato, ma addirittura doveroso, in ossequio al principio di sinteticità scolpito nell'art. 5, comma 2, c.g.c." (Sez. I App., sent. n. 128/2024), dovendo, comunque, tale principio essere sempre coniugato (Sez. II App., sent. n. 201/2024) con quello delle congruità della motivazione, che può consistere, nel «rinvio a contenuti specifici (…) di (…) atti di causa» (art. 17, co.2, norme att. c.g.c.)- tutti i presupposti della responsabilità dell'odierno convenuto sono stati condivisibilmente delineati nell'atto di citazione (pagg. 3-6).

4. La documentazione versata in atti, scaturente dalle indagini penali svolte sui medesimi fatti, comprova sia la produzione di certificati medici contraffatti per giustificare le illegittime assenze dal servizio dal 18.9.2019 al 16.7.2022 sia l'assenza ingiustificata dal servizio da quest'ultima data fino al Decreto n. X X X emesso il 27 maggio 2024 dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, inerente la "perdita del grado

per rimozione per motivi disciplinari e la conseguente cessazione dal servizio permanente", in forza del quale X X è incorso nella cessazione del rapporto d'impiego con l'Amministrazione di appartenenza, depositato dalla Procura in data 26 giugno 2024.

5. Così accertata la sussistenza di tutti gli elementi necessari a ritenere sussistente, nel caso di specie, la responsabilità amministrativa del convenuto in relazione ai fatti esposti, la Sezione ritiene conclusivamente che la domanda attrice debba essere integralmente accolta e che pertanto l'odierno convenuto va condannato al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri E.I. di X, della complessiva somma di euro 64.680,19.

6. Alla somma da porre a carico del convenuto, come sopra determinata, vanno, inoltre, aggiunti la rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data di corresponsione dei singoli emolumenti percepiti e interessi legali su tale somma fino alla data dell'effettivo soddisfo, con condanna al pagamento integrale delle spese del presente giudizio.

7. Quanto alle modalità di riscossione della predetta somma, la Sezione rammenta che la stessa va

recuperata dall'amministrazione creditrice, e cioè, dal Ministero della Difesa, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del c.g.c.

8. Alla soccombenza e alla conseguente condanna del convenuto segue l'obbligo, per la stessa, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80173** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione indicato in epigrafe, ritualmente notificato al convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione:

- dichiara la contumacia del convenuto X X;

- accoglie integralmente la domanda attrice, e per l'effetto condanna X X, al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, della somma complessiva di euro 64.680,19 (sessantaquattromilaseicentottanta/19),

oltre alla rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data di corresponsione dei singoli emolumenti percepiti e sino alla data di pubblicazione della sentenza, e agli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, c.g.c.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione

elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 24 settembre 2024.

L'estensore	Il Presidente
Giovanni Guida	Antonio Ciaramella
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il giorno 7 febbraio 2025

Il Dirigente

Sebastiano Alvise Rota

f.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 151,57 (CENTOCINQUANTUNO/57).

IL DIRIGENTE
Sebastiano Alvise ROTA
F.to digitalmente